

Comune di Quaregna Cerreto

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 24

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL duemiladiciannove addi quattro del mese di febbraio ALLE ORE 09,30.

OGGETTO:

Determinazione aliquote TASI Anno 2019.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. GIANMARIA MENEGHINI, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Biella con decreto Prot. n. 18_29339/315 Area II del 28.12.2018, con l'Assistenza del Segretario Comunale D.ssa MARIA ANTONIETTA D'AGOSTINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2017 dell'estinto Comune di Quaregna, con la quale era stata determinata per l'anno 2018 l'aliquota TASI nella misura dell'1,00 per mille per tutte le tipologie di immobile oggetto del tributo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2017 dell'estinto Comune di Cerreto Castello con la quale era stata determinata per l'anno 2018 l'aliquota TASI nella misura dell'1,00 per mille per tutte le tipologie di immobile oggetto del tributo;

RITENUTO che l'oculata gestione delle entrate dei Comuni estinti e la previsione dei contributi statali e regionali previsti a favore del nuovo ente di Quaregna Cerreto a seguito dell'intervenuta fusione, permettono di mantenere l'aliquota di cui trattasi nella misura dell'1,00 per mille come a suo tempo deliberato per il 2018 da entrambi gli estinti Comuni di Quaregna e Cerreto Castello, idonea ad assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti nell'approvando bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

CONSIDERATO che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili:

- l'art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- all'art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

VISTO il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013, prevede che "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ~~Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei~~ dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 24 ottobre di ciascun anno di imposta;

VISTO inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

" 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi...";

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

VISTO il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone il divieto di aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, prevedendo " Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

VISTO il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) degli estinti Comuni di Quaregna e Cerreto Castello, i quali comprendono anche il Regolamento per l'applicazione della TASI;

RILEVATO che i servizi indivisibili individuati dal Comune sono riportati nella Tabella allegata sotto la lettera A al presente atto, la quale riporta altresì i costi previsti nel bilancio 2019 in fase di approvazione;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2019:

Tipologia di immobile	Aliquota
Tutte le tipologie di immobile oggetto del tributo	1,00 per mille

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale degli estinti Comuni di Quaregna e Cerreto Castello;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e dei competenti Responsabili dei Servizi interessati rispettivamente ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, come analiticamente individuati nella tabella inserita quale allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 106.000,00=:

Tipologia di immobile	Aliquota
Tutte le tipologie di immobile oggetto del tributo	1,00 per mille

3) Di non disporre detrazioni d'imposta per l'anno 2019;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare:

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

- di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

- di pubblicare la presente Deliberazione sul sito informatico istituzionale del comune ed all'albo pretorio informatico.

7) Di disporre pertanto, così come già indicato anche nel punto 6, la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

8) Di dare atto che la deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

9) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI Anno 2019.9

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni della Giunta Comunale di Cerreto Castello n.30/2014 e di Quaregna n. 36/2014 con cui veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

.....
F.l.o.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)

.....
F.l.o.




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)

.....
F.l.o.



La TASI in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019, è stata quantificata in € 106.000,00=.

Il predetto gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 18,96% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" del vigente regolamento in materia, che con il presente allegato viene aggiornato.

Di seguito vengono riportati ed evidenziati i relativi costi dei servizi comunali indivisibili, determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 in fase di approvazione:

Polizia municipale	€ 102.200,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve, cura del verde pubblico	€ 299.831,11
Illuminazione pubblica	€ 119.700,00
Altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	€ 3.800,00
Servizi di protezione civile	€ 1.500,00
Urbanistica e gestione del territorio	€ 23.500,00
Anagrafe	€ 8.700,00
TOTALE	€ 559.231,11
Entrate	
Gettito stimato TASI	€ 106.000,00
Grado di copertura dei costi	18,96%

Letto, confermato e sottoscritto

~~Il Commissario Prefettizio~~

~~Il Segretario Comunale~~

F.to : MENEGHINI GIANMARIA

F.to : D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N 38 del Registro Pubblicazioni

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 07-feb-2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22-feb-2019 .

Quaregna Cerreto, li 07-feb-2019



Il Segretario Comunale
F.to:D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07-feb-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)



Il Segretario Comunale
D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

li, 07-feb-2019



Il Segretario Comunale
D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA